

STATUTO

LA GIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA VINCENZO
GIUFFRIDA 203/C

Numero REA: CT - 264734

Codice fiscale: 03956840874

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2006 - Statuto completo	2
--	---

null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola sul quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Imposte e spese del presente atto si convengono a carico della societa'.

Io Notaio richiesto ho ricevuto quest'atto che ho letto al comparente che l'approva.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto su un foglio di cui occupa le prime tre intere facciate.

F.to: Sebastiano Pomona

F.to: Concetto Lombardo notaio Impronta del sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3
DEL D.P.R. 445/2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
ATTO ESENTE DA BOLLO

Catania, li'

Allegato "A" all'atto rep. 24628 racc.8441

STATUTO SOCIALE

(di Cooperativa Sociale a mutualita' prevalente)

COSTITUZIONE SEDE DURATA

ARTICOLO 1 E' costituita, con sede in Catania e durata il limitata, una Societa' Cooperativa Sociale a mutualita' prevalente, denominata:

"LA GIARA Societa' Cooperativa Sociale"

La Cooperativa potra' istituire, con delibera dell'Assemblea Generale, succursali, filiali, sedi secondarie ed uffici di rappresentanza, in altre localita', qualora sia richiesto dallo sviluppo dell'attivita' sociale.

Si applicano alla societa' le norme sulla societa' a responsabilita' limitata.

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 2 La societa', senza finalita' speculative, si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio assistenziali ed educativi. nello spirito della legge 8 novembre 1991 n. 381 articolo 1, lettera "a" e delle successive disposizioni che saranno in materia emanate dalla UE, dallo stato e dalla regione Sicilia ed alle quali intende uniformarsi.

La cooperativa si propone il raggiungimento dello scopo sopra palesato mediante lo svolgimento delle attivita' appresso elencate.

Essa e' retta con i principi e con le discipline della mutualita' e si prefigge di:

gestire e promuovere servizi di assistenza domiciliare integrata e non ad anziani, inabili, minori, gestanti, ragazze madri e donne maltrattate ed in genere a soggetti svantaggiati di qualsiasi ordine e grado, animazione in strutture sanitarie pubbliche e/o private, servizi di riabilitazione; gestire attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere anche domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati; organizzare e/o gestire centri di accoglienza per ragazze madri, gestanti, madri di giorno, donne maltrattate, anziani, mediazione familiare, micronidi, ragazzi posti a provvedimento giudiziale, servizi di tutela delle attivita' ludicoespressive dei bambini, prostitute, barboni,

tossicodipendenti, immigrati al fine di reintegrare socialmente, prevenire e recuperare soggetti a rischio; svolgimento di azioni positive a favore di bisognosi; favorire la realizzazione (tramite convenzioni con enti pubblici o privati) e gestire impianti di telesoccorso e di soccorso in genere; gestire case albergo, case protette, comunita' alloggio, centri diurni e notturni di assistenza ed incontro per minori, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare, soggetti svantaggiati in genere; asili nido e case di riposo, gestire servizi di soggiorno climatico e colonie estive; uffici di servizio sociale e di segretariato sociale; acquisire, costruire, prendere in concessione e/o gestire impianti turisticoalberghieri, sportivi e ricreativi, stabilimenti balneari, discoteche, bar e cafe', ristoranti, radio e televisioni, centri sociali, agenzie di viaggi ed impianti per l'agriturismo ed assimilati; organizzare attivita' turistiche, sportive, congressuali, dello spettacolo, e per il tempo libero e ricreative in genere, tutte comprese nessuna esclusa, trasporto dei soggetti svantaggiati, corsi di formazione ed attivita' scolastiche piu' precisamente: progettazione, realizzazione e/o gestione di attivita' di formazione professionale e di didattica; gestione di centri di formazione professionale, scuole private in genere di qualsiasi grado, legalmente riconosciute o pareggiate, istituzioni scolastiche non governative aventi ordinamento non conforme a quello delle scuole statali e/o pareggiate, nonch, educazione ambientale nelle scuole; fornire agli associati e/o a terzi, a mezzo dei propri soci e/o dipendenti, servizi di istruzione, preparazione ed assistenza per l'espletamento di dette attivita' sfruttando ogni innovazione tecnica od informatica; servizi di ludoteche, diffusione di stampe, giornalini, opuscoli, inserzioni e quant'altro serva a divulgare l'attivita' didattiche, formative, turistiche ed in genere, ricerche del personale; attivita' formative a vario carattere; presentazione di progetti formativi attraverso i bandi europei, nazionali, regionali e di qualsiasi dimensione geografica o territoriale, anche attraverso la costituzione di A.T.S. (Associazioni temporanee di Scopo) e/o A.T.I. usufruendo di contributi europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali; consulenze professionali nell'ambito della formazione; stipulare convenzioni e/o accordi con gli enti pubblici e non a cio' abilitati, con gli operatori economici e/o con qualsiasi altra organizzazione a cio' autorizzata. Compiere tutte quelle operazioni di carattere tecnico, finanziario ed immobiliare necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali e, a tal fine, assumere anche la gestione di impianti pubblici o privati, la utilizzazione, la organizzazione di immobili o attivita' di enti pubblici o privati. Inoltre la cooperativa ha lo scopo di ricercare e garantire opportunita' di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni professionali e di mercato. A tal fine la societa', proponendosi di contribuire al miglioramento morale, economico, culturale dei soci, si prefigge: Di trovare sbocchi occupazionali e collocarvi le prestazioni professionali e lavorative dei soci operatori alle migliori condizioni economiche, professionali e di mercato; Assicurare continuita' occupazionale e procurare, per mezzo dell'attivita' sociale e tramite la gestione in forma

associata, vantaggi diretti ed immediati alle economie di tutti quei soci che siano in grado di svolgere attivita' nei campi di cui al presente articolo;

Di tendere ad un allargamento del campo d'interesse e d'azione della Cooperativa in modo da essere in grado di produrre sempre nuove occasioni di lavoro, prodotti e servizi sempre piu' utili e soddisfacenti.

Con delibera del C. di A., la Cooperativa potra', assumere interessenze in imprese cooperative o costituire ed essere socia di S.p.a. e S.r.l., aventi oggetto connesso ed affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione, il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 Gennaio 1992 n° 59.

La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione d'attivita' per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, effettuata e destinata esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali e disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta di fondi tra i non soci sotto qualsiasi forma.

La Cooperativa tra l'altro organizza il servizio e la distribuzione del lavoro attraverso le deliberazioni dell'organo di gestione e/o approvazioni di regolamenti interni.

Nello svolgimento delle attivita' previste dallo Statuto Sociale, la Cooperativa potra' stipulare contratti e convenzioni con Enti Pubblici e/o privati utilizzando, altresì, tutte le provvidenze che gli Enti pubblici potranno erogare in virtu' di leggi esistenti.

La Societa' puo' anche costituire e fornire ai soci alloggi, mezzi di trasporto ed organizzare servizi utili alla loro attivita' professionale;

Inoltre la cooperativa al fine di perseguire l'interesse generale della comunita', la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, potra' intraprendere attivita' produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti, finalizzate all'occupazione di persone svantaggiate che presentano difficolta' personali e sociali cos come previsto dalla legge 8 Novembre 1991 n° 381 art.1, lettera b), e in tal senso si prefigge di svolgere le seguenti attivita':

- a) la promozione, diffusione e valorizzazione delle risorse tipiche locali, paesaggistiche, artistiche, mediante l'organizzazione e la gestione, in proprio o per conto di terzi, di attivita' di turismo culturale;
- b) la diffusione, promozione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali con particolare riguardo alla cultura gastronomica locale e regionale anche mediante la realizzazione e /o la gestione, in proprio e per conto terzi, di ristoranti, panifici, pasticcerie, trattorie, bar e cafe', pensioni, aziende agrituristiche somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in genere, l'organizzazione di incontri di studio, meetings e quant'altro affine e connesso;
- c) la gestione in proprio e/o per conto terzi di strutture ricettive quali pensioni, hotels, case vacanza, campeggi, ostelli della gioventu', con annessi servizi di ristorazione, per la promozione del turismo culturale;
- d) la preparazione, la fornitura di pasti, la gestione del

servizio mensa in strutture pubbliche e/o private comprese le strutture carcerarie;

e) la promozione e la diffusione della formazione ed istruzione professionale e la gestione di corsi di addestramento e perfezionamento connessi all'oggetto sociale;

f) l'esplicazione di attivita' editoriale per la diffusione, promozione e valorizzazione dell'attivita' connesse all'oggetto sociale, mediazione collocamento sul lavoro;

g) Attivita' edilizie di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili urbani e non, in edifici pubblici e/o privati; di installazione, riparazione sostituzione di impianti idraulici, elettrici e termici anche in riferimento alle lettere previste dalla legge n°46/90, piu' in dettaglio: (lettera a), impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica; (lettera b), impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche; (lettera c), impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; (lettera d), impianti idrosanitari, nonch, di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua all'interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore in poi; (lettera e), impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente in poi; (lettera f), impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e similari; (lettera g), impianti di protezione antincendio;

h) muratura e carpenteria installazione e manutenzione di pavimentazione e piastrellature; prevenzione e protezione della sicurezza e della salute, negli ambienti di lavoro ed incendi, Sistemi qualita', gestione ambientale, norme UNI EN ISO 9000, 14000, VISION 2000, decorazione e restauro ceramiche; pulitura e installazione grondaie; costruzione e riparazione tetti; isolamento pareti interne ed esterne; imbiancatura di pareti interne ed esterne ristrutturazione conservativa di immobili pubblici e/o privati lavori in ferro ed alluminio; recinzione di aree parchi e immobili pubblici e/o privati.

i) Attivita' relativa alla cura, manutenzione e pulizia di parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, arredo urbano, pulitura piste e viali parafulco, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi, carceri, ecc.) e diserbo, trasporto cose, merci e persone anche per conto di terzi.

j) Attivita' di facchinaggio, pulizia, disinfezione, disinfestazione derattizzazione, sanificazione e trasporto di materiali di risulta, facchinaggio e trasporti in genere.

k) Attivita' di manutenzione di porte, infissi, verande, ecc.

l) Attivita' di manutenzione strade, asfalti, edilizia in genere, giardinaggio, impianti elettrici ed elettronici, organizzazione spettacoli, servizi informatici, in rete e generici all'interno delle strutture carcerarie;

m) Attivita' di restauro.

n) Attivita' di affissione e rimozione manifesti murali.

o) Attivita' di distribuzione volantini pubblicitari o promozionali;

p) Organizzazione e gestione di corsi di qualificazione e di aggiornamenti e formazione professionale per operatori del settore, seminari, convegni e pubblicazioni, connessi all'oggetto sociale.

q) Gestione ed impianto di parcheggi, striscie blu, stalli presso qualsiasi ente o struttura sia pubblica che privata;
r) Produzione e gestione di siti internet, intranet, portali e qualsiasi attivita' connessa ai servizi in rete anche il commercio elettronico;
s) Compiere tutte le attivita' connesse all'oggetto sociale. La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. la cooperativa potra' richiedere ed ottenere dai propri soci prestiti e/o finanziamenti, anche infruttiferi, e potra' anche effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci. dette ultime operazioni, in ogni caso, dovranno essere effettuate in ottemperanza delle disposizioni di legge e deliberazioni del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in materia bancaria e creditizia. in particolare, le anticipazioni ed i finanziamenti, sotto qualsiasi forma effettuati, potranno essere soci e con l'osservanza dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia, in particolare, soltanto se la cooperativa ha non piu' di cinquanta soci. e' vietata in ogni caso qualsiasi attivita' di credito al consumo, anche nei confronti dei propri soci. la cooperativa puo' dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici consortili diretti a sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

SOCI

ARTICOLO 3 Il numero dei Soci e' illimitato, ma non inferiore a tre.

Possono essere Soci le persone giuridicamente capaci di obbligarsi che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, nel rispetto della normativa vigente. I soci si dividono in soci operatori e soci sovventori, a quest'ultimi si applicano le norme di cui alla legge 31 gennaio 1992 n.59 artt.4 e segg.

ARTICOLO 4 Chi desidera diventare Socio della Cooperativa deve presentare istanza all'organo amministrativo indicando le esatte generalita', l'importo del conferimento, nonche' la dichiarazione di ispirarsi alle finalita' del presente statuto sociale e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali. Sul l'accoglimento della domanda decidera' irrevocabilmente l'organo amministrativo.

La domanda potra' essere accompagnata dalla firma di presentazione di un socio della cooperativa.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote o azioni nominative trasferibili.

Si applicano le disposizioni previste dall'art.2528 c.c.

ARTICOLO 5 Il nuovo Socio, all'atto della ammissione, deve versare, oltre all'importo del conferimento sottoscritto, la tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo per ogni esercizio sociale.

RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE

ARTICOLO 6 Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei Soci puo' verificarsi per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne domanda scritta motivata.

La dichiarazione di recesso sara' annotata sul libro Soci a cura dell'organo Amministrativo.

In ogni caso l'organo Amministrativo puo' pronunciare la

decadenza nei confronti dei Soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' con l'attivita' della Cooperativa.

ARTICOLO 7 Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C. puo' recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta comunque all'organo Amministrativo accertare i motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

ARTICOLO 8 La decadenza e' pronunciata dall'organo Amministrativo nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dal presente statuto e regolamenti.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, ha effetto dall'annotazione nel libro Soci.

ARTICOLO 9 Oltre che nei casi previsti dalla Legge, puo' dall'organo Amministrativo, essere escluso il Socio:

- a) che non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;
- c) che svolge attivita' in contrasto o concorrente con quella della Societa';
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Societa' ed in special modo non esegue anche in parte il pagamento delle quote sottoscritte.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potra' avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempreche' il Socio si mantenga inadempiente.

Il recesso e l'esclusione da Socio comporta l'immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la Societa' Cooperativa.

ARTICOLO 10 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con A.R.

ARTICOLO 11 Nel caso di decesso di un Socio, la Societa' continuera' con gli eredi o legatari della di Lui quota o azione sociale, purché questi nominino un loro rappresentante che a giudizio dell'organo Amministrativo detiene i requisiti per l'ammissione e sempreche' la relativa richiesta pervenga entro sei mesi dalla morte del Socio.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, secondo e terzo comma, del C.C.

ARTICOLO 12 Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, anche a titolo di sovrapprezzo, oppure della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, ed il rimborso non sara', comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto esercizio, ed il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni

proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai Soci uscenti od agli eredi o legatari dei Soci defunti, saranno devoluti alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'organo Amministrativo potra', quando a suo giudizio insindacabile vi sia il motivo di garantire la Societa' e i Soci rinviare il rimborso sino a due anni dalla data di approvazione del bilancio in cui si scioglie il rapporto.

ARTICOLO 13 I Soci esclusi o decaduti rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la decadenza sono avvenuti:

a) verso la Societa' per il pagamento dei conferimenti non versati;

b) verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata;

c) per le obbligazioni assunte dalla Societa' fino al giorno in cui la cessazione della qualita' di Socio si e' verificata. Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del Socio defunto a norma dell'art.2536 C.C.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 14 Il patrimonio della Societa' e' costituito:

a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25,00 ne' superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.17;

c) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse d'ammissione dei soci a termine dell'art.5;

d) dalla riserva straordinaria costituita con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali non rimborsate e da qualsiasi altro bene comunque ad altro titolo pervenuto;

e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature ed arredi;

f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attivita' promozionali varie;

g) da lasciti, elargizioni e liberalita' da chiunque provenienti;

h) dai fondi mutualistici per la promozione, lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, costituiti ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge n.59/1992.

ARTICOLO 15 La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione dovranno essere versate entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Societa'.

ARTICOLO 16 Le quote sociali sono nominative, non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo Amministrativo ne' essere sottoposte a pegno o vincolo; le azioni dei soci sovventori sono nominative trasferibili, ad esse si applicano il 2º comma dell'art.2348 c.c. e degli art. t. 2355 e 2355 bis c.c.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

ARTICOLO 17 L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale dovra' essere redatto dall'organo Amministrativo con criteri di oculata amministrazione e prudenza ed applicando le norme legali e tributarie. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le passivita' compresi gli ammortamenti e tutti i costi di gestione, destinando i predetti residui attivi annuali come appresso specificato:

- a) al fondo di riserva legale ordinaria almeno il trenta per cento;
- b) il tre per cento per la costituzione e l'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) una parte, il cui ammontare verra' stabilito di volta in volta dall'assemblea medesima, per la costituzione e l'incremento dei fondi di cui all'art.14 del presente statuto;
- d) il residuo a riserva indivisibile.

Le modalita' saranno disciplinate con delibera assembleare. La ripartizione dei ristorni ai soci (ex art. 2545 sexies c.c.), in proporzione alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici, avverra' in denaro.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18 Le funzioni sociali sono esercitate:

- a) dall'Assemblea Generale dei soci;
- b) dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico (Organo Amministrativo);
- c) dal Presidente;
- d) dal Collegio Sindacale;

Assemblea Generale dei Soci

ARTICOLO 19 L'assemblea e' ordinaria e straordinaria.

Essa puo' riunirsi in qualsiasi luogo purché nell'ambito del territorio regionale.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) eleggere le cariche sociali;
 - b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo e decidere sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;
 - c) determinare la misura del compenso annuale degli Amministratori e dei Sindaci, se gli stessi dovranno essere remunerati, ai sensi dell'art.26 del presente statuto;
 - d) approvare i regolamenti formulati dall'organo Amministrativo;
 - e) stabilire il limite massimo degli impegni ipotecari e di privilegio che l'organo Amministrativo e' autorizzato a deliberare per conto della Cooperativa;
 - f) approvare i premi di sviluppo annuali e pluriennali proposti dall'organo Amministrativo;
 - g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
- ARTICOLO 20 L'assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
- ARTICOLO 21 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono e la legge lo consenta tale termine potra' essere prorogato fino ad un massimo di centoottanta giorni. Inoltre, l'assemblea ordinaria e straordinaria, puo' essere convocata dall'organo Amministrativo ogni qualvolta esso ne

riconosca la necessita' e deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei soci, con le indicazioni degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito ai soci, con lettera raccomandata, anche a mano, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sara' trattato; vi puo' essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non puo' avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 22 L'assemblea ordinaria e' validamente costituita con l'intervento di almeno un quinto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 23 L'assemblea straordinaria e' validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la meta' di tutti i Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto di essi.

Le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza relativa; cio' vale anche per la nomina dei liquidatori.

ARTICOLO 24 Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Hanno diritto al voto i Soci che siano in regola con i pagamenti ed iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci

Il Socio che per giustificati motivi e' impedito di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.

ARTICOLO 25 L'assemblea e' presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In assenza di ambedue la Presidenza viene ricoperta dal Socio presente piu' anziano di eta'.

Il Segretario assiste alle sedute e redige i verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La presenza del Segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni prese in conformita' alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non intervenuti.

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 26 Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti tra i Soci. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Gli Amministratori sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori hanno diritto a retribuzione nella misura eventualmente deliberata dall'assemblea, qualora la Cooperativa svolga l'attivita' lavorativa per conto di Enti o Privati debitamente remunerata.

Puo' anche stabilirsi che vengano concesse medaglie di presenza o determinati compensi, quali rimborso spese, per eventuali incarichi speciali e particolari, ai membri che

prestino la loro opera a vantaggio della Cooperativa.

ARTICOLO 27 I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente, il Segretario puo' essere anche un non socio.

ARTICOLO 28 Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterra' utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione e' fatta a mezzo di lettera da recapitarsi anche a mano, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; le adunanze regolarmente convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli Amministratori. Le modalita' delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. A parita' di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 29 Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della Societa'.

Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nel l'oggetto sociale e precisamente:

- a) sull'ammissione ed esclusione dei Soci, nonche' sul rimborso delle quote o azioni sociali;
 - b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
 - c) emette, su richiesta dei singoli Soci, quote sociali.
- Tra l'altro al Consiglio di Amministrazione spetta:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
 - b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi con le indicazioni previste dall'art. 2545 c.c.;
 - c) compilare eventuali regolamenti interni;
 - d) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni genere per l'attivita' sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le piu' ampie facolta' al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare; scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
 - e) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attivita' sociale e stipulare i relativi contratti;
 - f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;
 - g) dare l'adesione della Societa' ad organismi federali o consortili la cui attivita' non e' in contrasto con gli scopi della Cooperativa;
 - h) assumere e/o licenziare il personale della Societa' fissandone le retribuzioni e le mansioni;
 - i) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facolta' attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo art.31;
 - l) fissare il sistema retributivo dei Soci lavoratori e di tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale, giornaliero, mensile od annuo o basato sulla retribuzione degli utili;
 - m) nominare Direttori muniti di procure speciali;
 - n) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di

legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative purché non riguardino attività contrarie agli scopi sociali, compilare ed approvare i progetti di Statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi;

o) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

p) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto siano riservati all'assemblea;

q) redigere piani di sviluppo annuali e pluriennali inerenti l'attività della cooperativa.

Il Consiglio può delegare, entro i limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi. Infine, il Consiglio può deliberare di convertire in quote sociali o anticipazione dei Soci tutte o parte delle integrazioni annuali sulla retribuzione, quando la Cooperativa abbia difficoltà a pagarle in contanti.

Il Presidente

ARTICOLO 30 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società di fronte ai terzi sia giudizialmente che extragiudizialmente ed ha la firma sociale.

Per determinate serie di affari la firma sociale può essere delegata dal Presidente ad uno o più Consiglieri o al Segretario.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque altro grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Amministratore Unico

ARTICOLO 31 Tutti i poteri del consiglio di amministrazione spettano all'amministratore unico in caso di nomina di quest'ultimo; allo stesso modo spettano all'amministratore unico la rappresentanza legale della società e la firma sociale in caso di nomina di quest'ultimo

Collegio Sindacale

ARTICOLO 32 Il Collegio Sindacale è organo di controllo e vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli articoli 2543 e 2477 C.C.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i Soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso; i membri sono sempre rieleggibili. Essi devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori con tabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art.26 del presente Statuto; nel caso in cui l'assemblea stabilisce che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

ARTICOLO 33 Il Collegio Sindacale deve controllare l'am

ministrazione della Societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' della Societa' o ricevuti in pegno, cauzione e custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e dell'organo amministrativo e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
- e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

REQUISITI DELLA MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 34 E' espressamente vietato:

distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato:

remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; distribuire le riserve fra i Soci cooperatori.

Il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della cooperazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35 In qualunque caso di scioglimento della Societa', l'assemblea nominera' uno o piu' liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri. Eventuali controversie saranno decise dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione della Regione Siciliana e d'intesa con quello delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la Cooperazione.

ARTICOLO 36 Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Societa' Cooperative rette con i principi della mutualita' agli effetti tributari.

F.to: Sebastiano Pomona

F.to: Concetto Lombardo notaio Impronta del sigillo
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3
DEL D.P.R. 445/2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
ATTO ESENTE DA BOLLO